



newgreenenergy

**NEW GREEN ENERGY s.r.l.**

Via Diocleziano, 107 – 80125 NAPOLI

## REGIONE PUGLIA

### COMUNI DI ORTA NOVA E CERIGNOLA (FG)

#### PROGETTO DEFINITIVO

### PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CERIGNOLA E ORTA NOVA (FG) IN LOCALITA' "SALICE - LA PADULETTA"

PROGETTISTI:

PROPONENTE:

#### **M&M ENGINEERING S.r.l.**

Sede Operativa:  
Via I Maggio, n.4  
71045 Orta Nova (FG) - Italy  
tel./fax (+39) 0885791912 -  
[ing.marianomarseglia@gmail.com](mailto:ing.marianomarseglia@gmail.com)

**Progettisti :**

ing. Mariano **Marseglia**  
ing. Giuseppe Federico **Zingarelli**

**Collaborazioni:**

ing. Giovanna Scuderi  
ing. Dionisio Staffieri  
geom. Francesco Mangino  
geom. Claudio A. Zingarelli

#### **NEW GREEN ENERGY s.r.l.**

Via Diocleziano, 107  
80125 NAPOLI  
[newgreen@pec.it](mailto:newgreen@pec.it) - [info@newgreen.it](mailto:info@newgreen.it)

ELABORATO	TITOLO	COMMESSA			
<b>OCV-04</b>	<b>RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	<b>02EOL-2018</b>			
		CODICE ELABORATO			
		<b>EOL-OCV-04</b>			
REVISIONE	Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio M&M Engineering S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. (art. 2575 c.c.)	NOME FILE	PAGINE		
<b>00</b>		<b>EOL-OCV-04.doc</b>	<b>17 + copertina</b>		
REV		DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato
00	14/01/2019	Prima Emissione	G. Scuderi	Marseglia	De Vita
01					
02					
03					
04					
05					
06					

## INDICE

1	PREMESSA .....	2
2	DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO .....	2
3	INQUADRAMENTO URBANISTICO .....	3
	3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI CERIGNOLA .....	3
	3.2 LO STRUMENTO URBANISTICO DI ORTA NOVA .....	13
4	CONCLUSIONE.....	17

## 1 PREMESSA

La presente relazione descrive l'inserimento urbanistico del progetto per la realizzazione di un parco eolico proposto dalla società **NEW GREEN ENERGY s.r.l.** con sede a Napoli Via Diocleziano, n. 107.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 58,80 MW, da realizzarsi nella Provincia di Foggia, nei territori comunali di Orta Nova e Cerignola, in cui insistono gli aerogeneratori e le opere di connessione, la Sottostazione Elettrica ricade nel territorio di Cerignola.

## 2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto di produzione sarà costituito da 14 aerogeneratori, ognuno della potenza di 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 58,8 MW, questi saranno ubicati in località Salice – La Paduletta, nell'area a nord-ovest dell'abitato di Cerignola ed a sud-est dell'abitato di Orta Nova, ad una distanza da questi centri abitati rispettivamente di circa 6 km e 3,7 km.

I terreni sui quali si installerà il parco eolico, interessano una superficie di circa 800 ettari, anche se la quantità di suolo effettivamente occupato è significativamente inferiore e limitato alle aree di piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, come visibile sugli elaborati planimetrici allegati al progetto.

Le turbine ricadono in località "Salice – La Paduletta" e sono censite nel NCT del Comune di Cerignola ai fogli di mappa nn. 99 – 101, e del Comune di Orta Nova ai fogli di mappa nn. 32-34-35-37. L'elettrodotto interrato esterno al parco ricade in parte nel Comune di Orta Nova al foglio di mappa n.34 e in parte, compresa la sottostazione MT/AT, ricade nel Comune di Cerignola ai fogli di mappa nn. 85-87-88-89-90-93.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comune di Cerignola e Orta Nova.

**Tabella dati geografici e catastali degli Aerogeneratori:**

COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
WTG	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
1	564160	4576134	Ortanova	32	300
2	564914	4575941	Ortanova	37	79
3	565616	4575665	Ortanova	37	484
4	565860	4574951	Ortanova	37	615
5	566745	4574718	Ortanova	35	558
6	567504	4575214	Ortanova	35	178
7	568431	4577147	Ortanova	34	326
8	569220	4576371	Cerignola	99	203
9	568747	4575527	Cerignola	101	253
10	568281	4574738	Cerignola	101	453
11	568004	4573969	Cerignola	101	103
12	568746	4573159	Cerignola	101	851
13	568755	4573915	Cerignola	101	405
14	569202	4574702	Cerignola	101	624

### 3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il progetto dell'impianto eolico di "Salice-La Paduletta" inteso sia come quello occupato dagli aerogeneratori con annesse piazzole che quello interessato dal passaggio dei cavidotti di interconnessione interessa i territori di comunali di Orta Nova e di Cerignola, la Sottostazione Elettrica ricade nel territorio di Cerignola.

Di seguito per completezza verranno analizzati gli strumenti dei due comuni interessati dall'intervento progettuale.


#### 3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI CERIGNOLA

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Cerignola è un Piano Regolatore Generale adottato con delibera di C.C. n. 68 del 09/11/1999, e approvato con Deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 1482 del 05/10/2004. Con Delibera di C.C. n.66 del 21/12/2012, ha adottato una variante al P.R.G., che con Deliberazione della Giunta Regione Puglia n.1865 del 30/11/2016 ha approvato in via preliminare con prescrizioni e modifiche. Sia il Consiglio Comunale che la Giunta Comunale ha approvato tra il 2016 e 2018 altre Varianti del PRG e

delle NTA.

Nel vigente PRG l'area di progetto, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, è classificata come zona agricola E, zona destinata alla produzione agricola.

Inoltre alcuni tratti del cavidotto costeggia ed attraversa la fascia di rispetto stradale, che verranno analizzate di seguito.



Al titolo III all'art. 20 delle N.T.A : La zona omogenea E, individuata a termini dell'art. 2 del D.I. 2.4.1968 n. 1444, comprende le parti del territorio comunale destinate alla conduzione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, nonché alle attività con essi compatibili o che svolgano funzione idonea alla rivitalizzazione degli insediamenti e delle aree.

Nella zona omogenea E sono consentiti gli interventi ammessi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale e quelli definiti al comma g) dell'art. 51 della L.R. 31.5.1980 n. 56.

*Di seguito si riporta uno stralcio dell'art. 20 delle N.T.A..*

20.1 Obiettivi generali

Gli interventi sulle aree e sugli elementi fisici appartenenti alla zona agricola, così come

individuata dal Piano, devono perseguire i seguenti obiettivi generali:

a) il mantenimento della qualità ambientale dell'Agro attraverso:

- la tutela della salute pubblica;
- la tutela di paesaggi agrari qualificati;
- la tutela delle risorse naturali dei suoli;
- la tutela del patrimonio e delle differenze genetiche delle colture;
- la tutela dell'habitat;
- l'incremento delle attività ricreative e sociali.

b) il mantenimento delle rese ottimali dei suoli;

c) lo sviluppo e l'efficienza aziendale attraverso l'incremento delle opportunità date alle aziende di aumentare la loro capacità di variare gli ordinamenti produttivi e di organizzare i fattori della produzione;

d) il mantenimento di adeguati livelli di reddito degli operatori del settore.

## 20.2 Destinazioni d'uso

Sono compatibili con gli obiettivi generali di cui al punto che precede le seguenti destinazioni d'uso delle aree e degli immobili:

- Usi dedicati alla attività agricola e zootecnica. S'intendono gli usi del suolo inerenti l'economia agricola, basata sull'attività di conduzione del fondo produttivo da parte di addetti agricoli a titolo principale o parziale, comprese le attività di prima lavorazione, imballaggio e commercio dei prodotti dell'azienda. L'allevamento vi è compreso anche quando assume carattere di specializzazione e di attività principale. Rientrano nella categoria d'uso la destinazione residenziale per il conduttore del fondo, anche a tempo parziale, o l'uso a fini esclusivamente residenziali di fabbricati già agricoli, nei limiti stabiliti dalle presenti norme  
-----
- Ricettività in zona agricola. Sono gli usi del suolo inerenti le funzioni ricettive agroturistiche condotte da addetti agricoli a titolo principale o parziale in diretta relazione alla conduzione del fondo così come stabilito dalla leggi vigenti. Essi riguardano gli edifici, gli impianti e i relativi servizi per il pernottamento e il soggiorno.
- Usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro. Sono gli usi del suolo inerenti le attività di valorizzazione funzionale dell'Agro condotte da soggetti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui alla lettera a) dell'art. 20.1. Essi

riguardano le aree, gli edifici, gli impianti funzionali a tali attività, come di seguito indicati:

- Attività sportive e ricreative ed usi sociali:  
-----.
- Attività di qualificazione degli elementi fisici e naturali dell'Agro  
-----.
- Impianti e attività pubbliche e private di interesse generale:
  - 1) Attività inerente la sicurezza e l'igiene pubblica:  
-----.
  - 2) Impianti tecnologici di interesse pubblico:
    - a) sono gli usi del suolo che comprendono tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti tecnologiche di urbanizzazione generale o primaria;
    - b) impianti legati alle reti delle urbanizzazioni primarie;
    - c) edifici ed impianti legati alla rete delle canalizzazioni e delle irrigazioni in genere;
    - d) centrali elettriche in genere;
    - e) opere di riconosciuto interesse regionale.
  - 3) Attività minerarie:  
-----
  - 4) Attrezzature incompatibili con gli ambiti territoriali di rispetto urbano: sono gli usi del suolo inerenti le attività che per la loro molestia e pericolosità non sono compatibili con le aree urbane. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività quali: piste automobilistiche, motociclistiche e per prove motore; aeroporti ed eliporti turistici.
  - 5) Attrezzature legate alla mobilità: sono gli usi del suolo legati alle attività connesse alla mobilità veicolare e all'uso dei mezzi per autotrazione. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività:
    - distribuzione di carburanti per autotrazione e per uso agricolo;
    - attività commerciali al servizio dell'autotrazione.

### 20.3 Prescrizioni generali

- a) Le modalità di realizzazione dell'edificazione residenziale sono descritte nella scheda allegata al n. 6E.
- b) Negli edifici esistenti e ultimati alla data di adozione del presente PRG possono essere mantenute le destinazioni d'uso in atto, anche se non conformi a quelle indicate nell'art. 20.2. E' sempre consentito il mutamento della destinazione perché essa sia resa conforme alle norme relative agli usi nella zona E. Non è consentito il mutamento di destinazione - nemmeno se conforme all'art. 20.2-degli immobili che hanno fruito di finanziamento pubblico se non sia fornita la prova dell'avvenuto decorso almeno di un decennio dal momento dell'erogazione.
- c) Gli interventi sugli edifici destinati ad attività non conformi a quelle consentite in zona E, indicate all'art. 20.2 che precede, e sugli tutti gli edifici posti nell'ambito territoriale di rispetto urbano di cui al Titolo IV, ad esclusione di quelli destinati ad usi dedicati all'attività agricola e zootecnica, sono limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al risanamento conservativo ed alla ristrutturazione. Qualora fosse necessario l'ampliamento di attività produttive e commerciali esistenti non compatibili con gli usi descritti all'art. 20.2, esso sarà consentito per una volta soltanto nella misura massima del 20% del volume esistente, solo per miglioramenti igienici e per l'installazione di impianti tecnologici;
- d) Il rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia e nuova edificazione è subordinato al pagamento del contributo di costruzione quando non riguardi la costruzione di manufatti ed impianti connessi con la conduzione del fondo e l'allevamento del bestiame, la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale o interventi di ristrutturazione ed ampliamento, entro il limite del 20% di edifici unifamiliari, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001
- e) E' consentito l'aumento della volumetria degli edifici esistenti nella misura massima del 20% e per una sola volta solo per miglioramenti igienici e per l'installazione di impianti tecnologici.
- f) Il rilascio della concessione per nuova edificazione residenziale è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza dell'azienda agricola o della sua contestuale attivazione nonché dell'inesistenza di fabbricati preesistenti sul fondo o dell'impossibilità tecnica ed economica di procedere al loro recupero ai fini residenziali.
- g) E' sempre consentita la recinzione dei fondi nelle modalità ammesse dal

## Regolamento Edilizio.

20.4 Prescrizioni particolari

-----

20.5 Modalità di attuazione degli interventi1. *Dimensione minima dei lotti*

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla verifica dei seguenti presupposti: l'estensione del lotto di pertinenza, che non può essere inferiore alla superficie minima coltivata (Smc) indicata nella seguente Tabella;

	Superficie minima del lotto in mq	
	In tutto l'agro	Nell'ambito del rispetto urbano
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.1	10.000	10.000
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.2	20.000	
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.3	20.000	

la destinazione d'uso e la eventuale ricomprensione nell'Ambito di rispetto urbano, di cui al Titolo IV.

Quando l'estensione dei lotti sia inferiore alla superficie minima saranno consentiti soltanto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e l'edificazione di serbatoi idrici, di vasche di accumulo ad uso irriguo, di manufatti per il ricovero degli attrezzi agricoli di volume non superiore a mc40, di manufatti aventi caratteristiche di precarietà, quali baracche in legno, tettoie aperte, strutture con coperture temporanee.

2. *Applicazione dei parametri e degli indici edilizi*

Ai fini del rilascio della concessione edilizia, i parametri e gli indici edilizi sono computati tenendo conto della superficie dell'unità aziendale e della superficie agricola utilizzata per tipo di coltura. Vanno ricompresi nel calcolo volumetrico tutti i fabbricati esistenti, dotati di tamponamento su almeno tre lati, aventi carattere di stabilità e di continuità d'uso, anche se la loro utilizzazione non sia conforme alle prescrizioni delle presenti Norme.

Allo scopo d'incentivare il recupero dei fabbricati privi di utilizzazione, in deroga a quanto disposto al punto che precede non si terrà conto dell'incidenza volumetrica degli edifici esistenti dismessi dei quali sia previsto il recupero unitamente alla richiesta di nuova edificazione per il raggiungimento delle finalità previste dal

presente art. 19.

Parametri ed indici urbanistici massimi

Nella zona E i fabbricati con destinazione residenziale e produttiva, ad uso agricolo, devono essere contenuti complessivamente nei seguenti indici e parametri massimi, tenuto conto della qualità delle colture praticate:

- colture protette e serre fisse:  $It_{max} = 0,03$  mc/mq;
- colture orticole e floricole speciali:  $It_{max} = 0,03$  mc/mq;
- colture legnose viticole, olivicole e frutticole:  $It_{max} = 0,03$  mc/mq;
- seminativo:  $It_{max} = 0,02$  mc/mq;
- pascolo:  $It_{max} = 0,0010$  mc/mq;
- incolto:  $It_{max} = 0,0005$  mc/mq;
- $Rc_{max} = 25\%$ ;
- $He_{max} = 7,50$  m, salvo che per comprovate esigenze produttive;
- $Dc_{min} = 5$  m; 20 m per stalle, recinti per la stabulazione del bestiame, porcilaie, concimaie e comunque per ogni tipo d'insediamento inquinante;
- $De_{min} = 10$  m; 50 m per stalle, recinti per la stabulazione del bestiame, porcilaie, concimaie e comunque per ogni tipo d'insediamento inquinante.

La compatibilità dell'impianto eolico è in definitiva sancita nell'art. 20 delle NTA del PRG, in particolare al punto 2 (Impianti tecnologici di interesse pubblico) lettere d) (*centrali elettriche in genere*) ed e) (*opere di riconosciuto interesse regionale*).

Peraltro, in questa sede, si sottolinea che l'impianto è un intervento puntuale sul territorio che non limiterà in alcun modo la vocazione agricola del territorio e lo svolgere delle sue normali attività.

Al titolo III all'art. 22.2.1. delle N.T.A definisce Le Zone di Rispetto Stradale. In particolare l'individuazione delle fasce di rispetto stradale comporta il distacco dell'edificazione dal ciglio stradale in misura pari all'ampiezza della stessa fascia di rispetto; in essa possono realizzarsi i manufatti o effettuarsi le piantumazioni con le caratteristiche ed i distacchi previsti dal D.Lgs 285/1992.

Su tali aree è ammessa, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, l'edificazione delle attrezzature per i trasporti (pensili, distributori di carburante, stazioni di


servizio) con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di rimozione a spese del proprietario in caso di richiesta per utilizzo da parte dell'Ente pubblico proprietario della strada.

E' sempre consentita l'allocazione delle cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

Qualora la fascia di rispetto stradale sia compresa nel perimetro di PUE, la relativa superficie partecipa dell'applicazione dei parametri e degli indici di edificabilità previsti per il comparto.

Da quanto appena descritto si evince la compatibilità tra l'interazioni dell'impianto eolico e le fasce di rispetto stradali.

Nella tav. 3.1 del PRG sono riportate le Aree di Interesse Naturalistico, in questa tavola risulta che l'impianto eolico è esterno e sempre a distanza di alcuni chilometri da beni naturalisti presenti sul territorio comunale.



Nella tav. 4.05 del PRG sono riportati i vincoli ambientali, idrogeologici ed archeologici, in questa tavola risulta che l'aerogeneratore WTG 12 e un tratto del cavidotto interno ricade in

aree di elevato interesse archeologico, e alcuni tracciati del cavidotto interno ed esterno in Ambito territoriali di appartenenza al sistema dei tracciati storici.

Nelle N.T.A. del PRG all'art. 24 viene riportato quanto segue in merito agli *Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico*. Il piano definisce Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico del territorio comunale le aree dove l'esistenza di reperti e siti è verificata da segnalazioni, ritrovamenti, fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica. In particolare non sono compatibili le seguenti attività:

1. smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane;
2. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo di rifiuti di cui al numero precedente;
3. smaltimento di rifiuti speciali prodotto da terzi;
4. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;
5. attività di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
6. discariche controllate di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
7. centrali elettriche in genere;
8. attività di estrazione di ghiaia, sabbia e argilla;
9. attività di produzione calcestruzzo pronto per l'uso;
10. tracciati ferroviari e autostradali;
11. movimenti di terra eccedenti 0,5 m al di sotto del piano di campagna.

Tale ambito in prossimità del WTG 12 non è stato confermato nel nuovo PPTR, sé è stato avvallato dallo studio del rischio archeologico eseguito per l'area di progetto.

Nelle N.T.A. del PRG all'art. 26 il piano definisce gli Ambiti territoriali di appartenenza al sistema dei tracciati storici del territorio comunale e le aree di rispetto di m 50 dai tracciati e itinerari storici e di m 150 dai borghi, in esso presenti.

Su tali aree non sono compatibili i seguenti interventi:

1. quelli indicati all'art. 24 (Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico) che precede, dal numero 1 al numero 10;

2. attività di coltivazione di materiali da cava;
  3. gli interventi di nuova costruzione per attività manifatturiere, commerciali, artigianali e terziarie;
  4. il taglio delle alberature poste a filare lungo le strade;
  5. il taglio degli alberi di singolare bellezza e rappresentatività;
  6. la demolizione di manufatti di particolare significato storico quali: recinzioni, pozzi, piloni votivi, muretti di divisione poderale, canali di irrigazione, titoli;
  7. la posa di cartellonistica pubblicitaria di qualsiasi tipo e genere anche su manufatti esistenti.
- Qualora all'interno degli ambiti sia oggettivamente riconoscibile il sito di un tratturo, qualsiasi intervento su tale sito dovrà rispettare, oltre a ciò che è già stato indicato, le seguenti disposizioni:
- non è compatibile alcuna nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti se non con aumento volumetrico contenuto nella sagoma del manufatto;
  - non è compatibile alcun intervento colturale che possa far perdere la riconoscibilità del sito come parte di un tratturo.

Come precedentemente asserito è stato redatto lo studio archeologico dell'area di progetto, al fine di verificare l'effettivo rischio archeologico dell'area progettuale (crf. EO-PER\_PD-ARC-01 e EO-PER\_PD-ARC-02) e sono state inoltrate le necessarie autorizzazioni, come previsto dal PRG.

Lo studio archeologico, così come il PPTR non ha confermato un potenziale rischio archeologico in prossimità dell'aerogeneratore WTG 12 così come segnato nel PRG del 1999.



Si definiscono come tali tutte le opere che modificano l'assetto strutturale, la dimensione, l'organizzazione e la produttività del territorio agricolo e che eccedono le normali operazioni colturali.

Sono pertanto da intendersi "nuovi interventi" tutti quelli di effettivo nuovo impianto, nonché quelli di ampliamento delle strutture esistenti, che eccedono le entità consentite dalle presenti norme per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente in relazione alle singole destinazioni.

I nuovi interventi di carattere edilizio consentiti nelle zone agricole saranno esclusivamente quelli relativi a:

- A – Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti;
- B - Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:
  - depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
  - rimesse per macchine agricole;
  - ricoveri per animali di allevamento aziendale o internazionale;
  - locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
  - locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;
  - serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;
  - ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.
- C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica ;
- D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.
- E - Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali, quali silos, caseifici, cantine, frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi mezzi agricoli, ricoveri macchine agricole per esercizio attività in conto terzi, officine per la riparazione di macchine agricole.
- F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C ed E.

G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.

H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:

- strade poderali;
- canali;
- opere di difesa idraulica;
- interventi di riassetto idrogeologico;
- *impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico,*
- di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente, quali interventi di consolidamento, recupero e razionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole.

Al punto VI del succitato articolo – Parametri edilizi ed urbanistici per gli interventi delle zone agricole, gli indici e i parametri da rispettare nelle zone agricole sono i seguenti:

a) superficie minima del lotto = 10.000 mq;

o Iff - indice di fabbricabilità fondiaria:

- A.1. per gli interventi di cui alla lettera a): Iff = 0,03 mc/mq
- A.2. per gli interventi di cui alla lettera b): Iff = 0,05 mc/mq
- A.3. per gli interventi di cui alla lettera c): Iff = 0,05 mc/mq
- A.4. per gli interventi di cui alla lettera e): Iff = 0,07 mc/mq
- A.5. per gli interventi di cui alla lettera f): Iff = 0,03 mc/mq

o H max = ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

o distanza minima dalla residenza dai ricoveri animali = 10,00 ml;

o distanza delle strade = secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

o distanza dai confini = 10,00 ml;

o distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione = 20,00 ml;

b) Per gli interventi di cui al punto II – D non si ritiene necessario fissare parametri edilizi ed urbanistici. Essi dovranno insistere sulla medesima superficie di intervento prevista per gli interventi di cui al punto II – C, con distacco minimo da confini pari a ml 10,00.

c) Per gli interventi di cui al punto II – G valgono le seguenti norme generali. Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati a determinare specifiche situazioni microclimatiche con altezze massime

di ml 3,00 in gronda e ml 6,00 al culmine se a falde, ed a ml 4,00 se a copertura piana.

Indici edilizi:

- Distanza minima delle costruzioni: ml. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;
- Indici urbanistici: Q: 0,75 mq/mq

Quanto innanzi compatibilmente con le disposizioni della specifica legge regionale n° 19/86 relativa alla realizzazione delle serre.

d) Per gli interventi di cui al punto II – I valgono le norme di cui ai punti precedenti, in quanto applicabili, relativamente agli indici edilizi ed urbanistici.

I tratti dei cavidotti interni che interessano la complanare della SS16 e la SP 68 ricadono nelle fasce di rispetto stradali del PRG, l'intervento non è in contrasto con il Piano.

Nell'area d'inserimento dell'impianto eolico, lungo la SS16 il piano individua piccoli fazzoletti di Zone di Tipo D4, poste ad alcune centinaia di metri tra il WTG 1 e il WTG 5.

Nelle N.T.A. del PRG all'art. 51 viene riportato quanto segue in merito agli Zone D4 “ aree destinati a stabilimenti produttivi esistenti”: trattasi delle aree sulle quali insistono insediamenti produttivi esistenti sparsi nel territorio.

In tali zone è consentito:

- un ampliamento massimo contenuto nel 50% della volumetria esistente;
- un ampliamento max contenuto nel 50% del lotto di pertinenza alla data di adozione del PRG.

Dette aree devono essere reperite nelle immediate vicinanze dell'opificio esistente.

*Nel caso specifico gli aerogeneratori di progetto sono posti sempre ad oltre 320 dagli immobili ad oggi esistenti nelle aree D4 e in ogni caso nessuno dei fabbricati esistenti in tali aree sono accatastati come civile abitazione.*

Il PRG non definisce una specifica normativa per la realizzazione di un impianto eolico. Sotto il profilo urbanistico la realizzazione di opere elettriche può essere riferito al tipologia H degli interventi consentiti dell'art. 55 delle NTA del PRG e cioè “Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti”.

In ogni caso, in questa sede, si sottolinea che l'impianto è un intervento puntuale sul territorio che non limiterà in alcun modo la vocazione agricola del territorio e lo svolgere delle sue normali attività.

#### 4 CONCLUSIONE

L'analisi degli strumenti urbanistici interessati dall'intervento progettuale, non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Tutti gli aerogeneratori con le relative piazzole e la sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT ricadono in Area Agricola ai sensi dei vigneti PRG di Cerignola e Orta Nova.

Il PRG di Cerignola sancisce la compatibilità della realizzazione del presente progetto all'art. 20 delle NTA, includendo tra le opere ammissibili nell'area Agricola Zona E gli Impianti tecnologici di interesse pubblico, ed in particolare *le centrali elettriche in genere*.

Il PRG di Comuni di Orta Nova non definiscono una specifica normativa per tale tipologia di impianti. Ciò si riscontra in numerosi PRG redatti negli anni ottanta e novanta. Una maggiore sensibilità sotto questo profilo comincia ad essere presente nei nuovi PUG, sebbene in misura molto limitata.

Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".